



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2023

EMANUELE PASQUALE SCIGLIANO

## **La legittimazione del creditore tardivo all'impugnazione dei crediti ammessi al passivo**

**ABSTRACT** - The present contribution aims to investigate the legitimacy of the appeal against the provision of admission to the liabilities as well as the interest in appealing to the creditor who has proposed a late request for insinuation, in the light of the sentence of 27 december 2021 n. 41511 of the Court of Cassation. The question under examination will lead to the conclusion that the interest in challenging the timely credits of the person who has submitted a late application for admission to the passive state arises from the moment the application is submitted and remains until the challenger sees definitively ascertained the non-existence of his right to participate in the competition, except in the hypothesis that the disputed credit is not definitively satisfied in the allotment before the late application is examined.

**KEYWORDS** - commercial law - credit appeal - Supreme Court - belated question - civil procedure - admission to liability

EMANUELE PASQUALE SCIGLIANO\*

## La legittimazione del creditore tardivo all'impugnazione dei crediti ammessi al passivo\*\*

SOMMARIO: 1. Il caso: Cass. civ. sez. I, sentenza del 27 dicembre 2021, n. 41511 – 2. La legittimazione del creditore tardivo alla impugnazione dei crediti tempestivamente ammessi – 3. Note conclusive

### 1. Il caso: Cass. civ. sez. I, sentenza del 27 dicembre 2021, n. 41511

«Entro i termini di decadenza previsti dalla legge, sono legittimati all'impugnazione dei crediti ammessi, di cui alla L. Fall., art. 98, comma 3, tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione al passivo sia stata accolta definitivamente o sia ancora sub iudice per la pendenza dell'opposizione contro il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata.

L'interesse all'impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l'impugnante non veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l'ipotesi che il credito in contestazione non venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia stata esaminata<sup>1</sup>».

Il caso in esame riguarda *in primis* la legittimazione all'impugnazione del provvedimento di ammissione al passivo *ex art. 98 co. 3 L.F.* e, in seconda battuta, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, in capo al creditore che abbia proposto domanda tardiva di insinuazione.

La vicenda trae origine dal provvedimento con il quale il Tribunale di Cosenza ha rigettato per inammissibilità l'impugnazione spiegata da una società (affermatasi) creditrice di altra società fallita avverso il provvedimento di ammissione di alcuni crediti tempestivi, una volta che era stato reso esecutivo lo stato passivo.

La decisione veniva fondata sul presupposto che i creditori "tardivi" avrebbero legittimazione a impugnare solo lo stato passivo formatosi in relazione a domande tardive di insinuazione; non sarebbero invece

---

\* Dottore in Giurisprudenza.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

<sup>1</sup> Cass. civ. sez. I, sentenza del 27 dicembre 2021, n. 41511, in *www.dejure.it*.

legittimati ad impugnare l'ammissione di domande proposte tempestivamente.

La decisione è stata impugnata innanzi alla Suprema Corte sulla base di un unico motivo, per violazione degli artt. 98 e 99 L.F.<sup>2</sup>.

La Cassazione ha accolto il ricorso. Soffermandosi sui presupposti dell'opposizione *ex art. 99 L.F.*, ha, innanzitutto, rilevato come la *legitimatio ad causam* (attiva) consista nella titolarità del potere di promuovere il giudizio, in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto<sup>3</sup>. In adesione alla giurisprudenza tradizionale, essa ha affermato come la legittimazione vada riconosciuta in capo a colui che si affermi titolare del diritto anche nell'ipotesi in cui vi sia contestazione di controparte e perfino quando di detta titolarità si controverta in un distinto giudizio<sup>4</sup>. Sotto tale aspetto, nella Legge Fallimentare non vi è alcuna distinzione, in tema di impugnazioni dello stato passivo, fra il creditore che presenti domanda tempestiva di insinuazione al passivo del fallimento e quello che, invece, proponga domanda tardiva (riferendosi la norma esclusivamente ai "creditori": cfr. art. 98, comma 3) e, pertanto, devono considerarsi legittimati all'impugnazione tanto i creditori tempestivi quanto quelli tardivi.

La Suprema Corte ha sottolineato poi, sotto il secondo profilo, come l'interesse ad agire si sostanzi nella possibilità di conseguire, mediante la proposizione dell'azione, un risultato utile giuridicamente apprezzabile, il quale, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, consiste nella possibilità per il ricorrente di ottenere l'esclusione dallo stato passivo, in tutto o in parte, di uno o più crediti concorrenti e, dunque, la riduzione dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi, con corrispondente

---

<sup>2</sup> Cass. civ. sez. I, sentenza del 27 dicembre 2021, n. 41511, paragrafi 2-11, in *www.dejure.it*.

<sup>3</sup> Fra molte: Cass. civ. sez. I, del 27 marzo 2017 n. 7776, in *Giustizia Civile Massimario*, 2017.

<sup>4</sup> Così, ad es., in tema di azione revocatoria, la Corte, da sempre, ha costantemente affermato che il titolare di un diritto di credito ancora *sub iudice*, o anche solo eventuale, è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.; con l'unica precisazione che, poiché le condizioni dell'azione (legittimazione ed interesse ad agire) devono permanere sino al momento della decisione definitiva, il loro sopravvenuto venir meno (per effetto del giudicato che abbia *medio tempore* accertato l'inesistenza del diritto di credito, o per effetto del pagamento di tale credito successivamente eseguito) dovrà essere rilevato d'ufficio dal giudice e comporterà il rigetto, nel merito, della domanda inefficacia; Cass. civ. sez. II del 4 novembre 2004 n. 21100, in *Giustizia Civile Massimario* 2004; Cass. civ., del 30 giugno 2020 n. 12975, in *Giustizia Civile Massimario* 2020.

aumento delle proprie possibilità di soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dell'attivo.

Alla luce di tali rilievi, l'interesse del creditore tardivo all'impugnazione (così come di quello tempestivo) sorge, secondo la Corte, per il fatto e nel momento stesso della proposizione della domanda di insinuazione e non, già nel momento in cui quest'ultima sia accolta. Tale interesse, inoltre, permane (al pari di quello del creditore tempestivo escluso che abbia proposto opposizione) sino a quando il medesimo non veda accertata in via definitiva l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso.

In tal modo, la Suprema Corte ha censurato la decisione del Tribunale di Cosenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione allo stato passivo sul presupposto che "i creditori che abbiano proposto domanda tardiva di ammissione possono impugnare, ai sensi della L.F. art. 99 comma 1, solo lo stato passivo formatosi in relazione alle altre domande tardive e non quello relativo alle domande tempestivamente formulate, posto che in caso contrario "si neutralizzerebbero gli effetti pregiudizievoli dell'insinuazione tardiva".

Le conclusioni del Tribunale di Cosenza non potevano trovare accoglimento presso i giudici della Suprema Corte, considerando che la dichiarata inammissibilità del ricorso traeva origine dal vecchio testo dell'art.100 della Legge Fallimentare che, di fatto, impediva la possibilità di proporre impugnazione a quei creditori che si fossero insinuati tardivamente.

Tale preclusione non era, in particolare, legata al difetto originario della condizione dell'azione ma ad un duplice ordine di ragioni derivanti dal combinato disposto degli articoli 100 e 101 L.F., ante riforma, in base al quale:

- (i) il termine per proporre impugnazione dei crediti ammessi era quello di quindici giorni, decorrenti dal deposito in cancelleria del progetto di stato passivo;
- (ii) venivano qualificate come tardive quelle insinuazioni al passivo depositate dopo il decreto di esecutività.

Sicché, in tale contesto normativo, vi era una vera e propria preclusione temporale alla proponibilità della domanda da parte dei creditori tardivi, ritenuti conseguentemente carenti di legittimazione al ricorso avverso il provvedimento che dichiara esecutivo lo stato passivo predisposto rispetto alle domande tempestive.

Il quadro è tuttavia mutato con la riforma di cui al D.lgs. n. 5 del 2006, il quale ha abrogato l'art. 100 L.F. e, contestualmente, modificato l'art. 101, comma 1.

Quest'ultimo, nella sua nuova formulazione, stabilisce che devono considerarsi tardive tutte le domande di ammissione trasmesse al curatore (ovvero, nella formulazione della norma applicabile *ratione temporis*, depositate) oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo.

Dunque, come nel caso in commento, ben potrebbe verificarsi che una domanda tardiva sia presentata prima che sia dichiarato esecutivo lo stato passivo sulle domande tempestive o, comunque, prima che sia decorso il termine per proporre opposizione, impugnazione o revocazione contro il relativo decreto di esecutività. Tanto più ove si consideri che tale termine, per il creditore che non abbia ricevuto la comunicazione<sup>5</sup> ex art. 97 L.F. (quale è usualmente il tardivo), non è quello breve di cui all'art. 99, comma 1, ma quello lungo di sei mesi, previsto dall'art. 327 c. p. c., che decorre dalla data del deposito in cancelleria dello stato passivo<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Sul punto è opportuno richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2021 n. 3054, in *Giustizia Civile Massimario* 2021, la quale ha affermato che il termine per proporre impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo reso con riferimento alle domande tardive di insinuazione, decorre dalla sua comunicazione e in particolare: "In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, L.F. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo".

<sup>6</sup> Cass. civ. del 5 aprile 2018 n. 8869, in *Giustizia Civile Massimario* 2017; Cass. civ. del 10 maggio 2018 n.11366, in *Giustizia Civile Massimario* 2018, Cass. civ., del 9 febbraio del 2021 n. 3054, in *Giustizia Civile Massimario* 2021. In particolare, le ultime due sentenze citate, riportano le seguenti massime: 1) «L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo,

## 2. La legittimazione del creditore tardivo alla impugnazione dei crediti tempestivamente ammessi

Il primo aspetto che merita di essere analizzato concerne dunque il profilo della legittimazione attiva del creditore tardivo ad impugnare lo stato passivo esecutivo dei crediti tempestivi.

Occorre, in merito, distinguere tra il testo *ante* riforma e quello risultante dalla modifica introdotta al D.lgs. n. 5/06.

In particolare, l'art. 100 L.F., *ante* riforma, statuiva che "ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi". Sul punto, si riteneva, in dottrina, che legittimati all'impugnazione fossero, oltre i creditori ammessi incondizionatamente con decreto, *ex art. 97 L. F.*, anche i creditori esclusi dallo stato passivo. Eppure, per questi ultimi, l'ammissibilità o la procedibilità della domanda era subordinata alla tempestiva proposizione ed al successivo accoglimento dell'opposizione, formulata, *ex art. 98 L.F.*, avverso il distinto provvedimento di esclusione dello stato passivo<sup>7</sup>.

Analoga soluzione era prospettata per il creditore ammesso con riserva, al quale era riconosciuta la possibilità di proporre l'impugnativa *de qua*, purché avesse proposto contemporaneamente opposizione allo stato passivo, *ex art. 98 L.F.*, e la stessa avesse trovato accoglimento<sup>8</sup>.

---

essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale)»; 2) In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso *ex art. 96*, ultimo comma, L.F. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo»; in *www.dejure.it*.

<sup>7</sup> M. FERRO, *La legge fallimentare: commentario teorico – pratico*, Terza edizione, Cedam, Padova, 2014, p. 1268.

<sup>8</sup> M. FERRO, *op. cit.*, p. 1269. A tal proposito, la giurisprudenza e la dottrina che si sono formate sul testo *ante* riforma dell'art. 98 L.F. distinguevano tra i creditori c.d. condizionali ed i creditori ammessi con riserva di produzione dei documenti giustificativi (*ex art.95*, co. 2 L.F., *ante* riforma). Mentre per questi ultimi si riteneva che dovessero opporsi ai sensi dell'art. 98 L.F. per conservare l'efficacia dell'ammissione in mancanza di scioglimento della verifica nel concorso del relativo procedimento e prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per gli altri, alcuni affermavano la necessità dell'opposizione allo stato passivo, altri l'utilizzabilità di strumenti diversi, quali il procedimento previsto per le insinuazioni tardive o di un decreto del giudice delegato. Al riguardo, non sono mancate opinioni difformi. In particolare, secondo una

In capo ai creditori insinuati tardivamente ai sensi dell'art. 101 L.F., sussisteva una vera e propria incompatibilità temporale alla proponibilità della domanda per una ragione molto semplice e, cioè, in quanto una volta decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 101 L.F., era materialmente impossibile proporre l'impugnazione, giusta il ragionamento esposto al precedente punto del presente commento. Sempre agli stessi è possibile ricondurre anche un difetto di legittimazione ad agire che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice<sup>9</sup>, anche in sede di legittimità<sup>10</sup>, salvo

---

tesi, la legittimazione ad impugnare i crediti accolti da parte dei creditori ammessi con riserva doveva essere riconosciuta soltanto ai creditori condizionali - posto che, per questi ultimi, non vi era necessità di proporre opposizione, al fine dello scioglimento della riserva - e non anche ai creditori ammessi con riserva di produzione documentale. La giurisprudenza, *ante* riforma, era costantemente orientata nel senso di non attribuire rilevanza alle c.d. riserve atipiche e in tale ipotesi considerare il credito ammesso al passivo in modo semplice e puro. Nel caso in cui il credito fosse stato integralmente ammesso al passivo, l'eventuale opposizione proposta dal creditore doveva essere dichiarata inammissibile, per difetto di interesse. Alla stessa soluzione si doveva giungere anche nell'ipotesi in cui il giudice delegato avesse ammesso il credito per un titolo diverso rispetto a quello fatto valere nella domanda. Inoltre, era legittimato a proporre opposizione, *ex art.* 98 L.F., anche il creditore che riteneva di dover essere soddisfatto in prededuzione ed invece il giudice delegato aveva ammesso il suo credito al passivo in via chirografaria. Ancora nel caso in cui, sempre il giudice delegato ometteva di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo, l'orientamento prevalente riteneva che l'opposizione era necessaria in quanto l'omissione di pronuncia doveva intendersi come esclusione. In tal senso, vedi S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 1996, pp. 335 e 349. In giurisprudenza vedi Trib. Venezia 23 gennaio 1981, in *Il fall.*, 1982, p. 1346. Sul punto si richiama anche la S.C. che ha affermato, inoltre, «Il rimedio esperibile avverso il provvedimento di non luogo a provvedere, per difetto di bollo dei documenti prodotti, sulla domanda di ammissione al passivo di un credito fallimentare è l'opposizione allo stato passivo, non l'istanza di insinuazione tardiva, escludendo il sistema della legge fallimentare la possibilità di una doppia insinuazione - ordinaria e tardiva - di uno stesso credito. Pertanto, qualora dopo il provvedimento summenzionato venga riproposta al giudice delegato domanda di ammissione per lo stesso credito, tale domanda va qualificata non come insinuazione tardiva, ma come opposizione allo stato passivo, con la conseguente applicabilità del termine di impugnazione previsto dall'art. 99, comma 5, L.F.». Cass. civ., sez. I, del 6 maggio 1997, n. 3938, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

<sup>9</sup> La rilevabilità d'ufficio, purché desumibile dagli atti, viene affermata univocamente dalla giurisprudenza, vertendosi in materia di «ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio» e mirando a prevenire una sentenza «*inutiliter data*» - come si legge in Cass., sez. Un., del 9 febbraio 2012 n. 1912 - e spettando al giudice verificare la coincidenza del soggetto che esercita l'azione o vi resiste con quello cui la legge riconosce il potere di agire e contraddire in ordine al rapporto giuridico dedotto in lite. Inoltre, si precisa persino che la negazione della legittimazione ad agire «non integra

l'effetto preclusivo del giudicato interno<sup>11</sup> ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata<sup>12</sup>.

Il limite temporale, come anticipato, è stato superato dalla riforma della Legge Fallimentare.

In tale direzione pare utile, a questo punto, ricordare la differenza che, oggi, intercorre tra i creditori che propongono domanda di insinuazione tempestiva e coloro i quali, invece, la presentano in maniera tardiva.

Rispetto ai primi, la Legge Fallimentare vigente, all'art. 93, stabilisce che la domanda di ammissione è tempestiva quando il creditore propone la domanda almeno 30 giorni prima dalla data in cui è prevista l'udienza di verifica delle domande tempestive di insinuazione allo stato passivo del fallimento. Al contrario, sono considerati tardivi i creditori i quali propongono la domanda entro dodici mesi dal deposito del provvedimento che rende esecutivo lo stato passivo dei creditori tempestivi. Infine, abbiamo i c.d. creditori ultratardivi, le cui domande proposte dopo il termine utile di dodici mesi o in caso di proroga diciotto mesi, saranno ammissibili, invece, solo previa dimostrazione che il ritardo non è dipeso da causa ad essi imputabile<sup>13</sup>.

---

un fatto per il quale opera il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., ma un'eccezione processuale in senso ampio attinente al contraddittorio, la cui fondatezza va valutata anche d'ufficio dal giudice attraverso lo specifico esame degli atti di quel giudizio acquisiti al procedimento camerale» in Cass. civ., sez. VI - 2, sentenza del 5 maggio 2015, n. 8969, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

<sup>10</sup> La S. C. ha ribadito che tutte le questioni che non si risolvono in una eccezione in senso stretto non subiscono preclusioni processuali e possono essere proposte in ogni fase del giudizio, anche in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato; possono essere sollevate d'ufficio dal giudice; possono anche essere oggetto di motivo di appello in quanto l'art. 345 c.p.c. prevede solo il divieto delle eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; Cass., sez. Un., del 3 giugno 2015 n. 11377 e poi Cass., sez. I, del 13 ottobre 2015 n. 20564, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

<sup>11</sup> Si veda Cass. civ., sez. Un., sentenza, del 9 febbraio 2012, n. 1912, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

<sup>12</sup> Fra molte Cass. civ., sez. V, sentenza del 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. civ., sez. I, del 22 maggio 2007, n. 11837, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

<sup>13</sup> Poiché il termine finale di dodici o diciotto mesi per la presentazione delle domande tardive è stabilito a pena di decadenza, il decorso del termine genera una presunzione di inammissibilità della domanda: spetta al creditore superare la presunzione di inammissibilità solo quando sia in grado di dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Qualora assolva a tale onere probatorio la domanda del creditore è ammissibile, e questo ha la possibilità di partecipare al concorso, secondo quanto previsto dall'art.112 L.F. alla stregua dei creditori tardivi. Mentre, per il creditore ultratardivo che



Per quanto qui di interesse, i creditori tardivi sono sottoposti alle medesime regole di quelli tempestivi, a meno che non sia già stato fatto un piano di riparto, giacché, in tal caso, potranno partecipare ai soli riparti successivi alla propria insinuazione, di guisa che il creditore non potrà concorrere per l'intero credito, ma solamente sull'attivo residuo al momento del riparto.

Si tratta dell'applicazione di un principio giuridico consolidato, che si fonda non già, come pure si è detto, su ragioni di carattere sanzionatorio<sup>14</sup>, bensì su considerazioni di ordine pratico legato alla necessità di assicurare ai creditori certezza in ordine alle somme riscosse<sup>15</sup> e, quindi, stabilità ai riparti<sup>16</sup>.

Invece, con riferimento alla possibilità di proporre impugnazione da parte dei creditori tardivi rispetto allo stato passivo esecutivo delle domande tempestive, la Legge Fallimentare, nella versione *post* riforma, giusta la previsione dell'art. 98 L.F., non distingue tra creditori tempestivi e tardivi. Spesso, peraltro, le domande tardive vengono depositate anche quando non è stato ancora esaminato e poi reso esecutivo lo stato passivo dei crediti tempestivi.

In tale direzione si consideri pure che il creditore tardivo, che impugna lo stato passivo reso esecutivo, trova il suo interesse ad agire<sup>17</sup> – come espressamente enunciato dall'art.100 c.p.c.<sup>18</sup> – non nell'approvazione

---

abbia presentato la sua domanda di insinuazione dopo la scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di esecutività del piano di riparto finale, opera una presunzione assoluta di inammissibilità della domanda che non può essere superata nemmeno dimostrando la non imputabilità del ritardo. La previsione di un termine finale ha dato attuazione ad uno dei principi cardine su cui si basa il procedimento fallimentare, ossia assicurare la celerità della procedura; L. PANZANI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali III*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, (a cura di) P. CENDON, Seconda edizione, 2012, pp. 495 e 500.

<sup>14</sup> P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 492; D. MAZZOCCA, *Manuale di diritto fallimentare*, Napoli, 1956, p. 436.

<sup>15</sup> In tal senso E. BRUSCHETTA, *La ripartizione dell'attivo*, in *Tratt. Didone*, I, Torino, 2009, p. 1282.

<sup>16</sup> G. BOZZA, *La stabilità dei riparti fallimentari nella previgente e nell'attuale legge fallimentare*, *Fall.*, 2013, p. 571.

<sup>17</sup> Ossia quella condizione dell'azione che si sostanzia nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto. Dunque, mancando l'interesse ad agire, il giudice non andrà a valutare il merito ma si soffermerà sul difetto di interesse (ossia dell'azione); C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile nozioni introduttive e disposizioni generali*, Quattordicesima edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 52.

<sup>18</sup> «per proporre una domanda o per contraddire la stessa, è necessario avervi interesse». Sull'argomento v. A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955; E. GARBAGNATI, *Azione e*

o meno di un piano di riparto, quanto piuttosto nel fatto che l'accoglimento dell'impugnazione e, di conseguenza l'esclusione, in tutto o in parte, del credito tempestivo erroneamente ammesso, comporta un vantaggio di non poco momento pratico, poiché consente al creditore tardivo ricorrente maggiori *chance* di soddisfare il suo credito nella procedura fallimentare, mediante la riduzione dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi, con corrispondente aumento delle proprie possibilità di soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dell'attivo. Pertanto, risulta evidente che l'interesse del creditore tardivo ad impugnare deriva dal fatto stesso di aver proposto domanda di insinuazione e permane sino a quando il medesimo non veda accertata in via definitiva l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso<sup>19</sup>.

Sono queste le ragioni alla base delle scelte effettuate dal legislatore, il quale, con la riforma del 2006, ha concesso a tutti i creditori, senza distinzione di sorta, la possibilità di impugnare lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive, a prescindere dal momento di insinuazione nella procedura, riconoscendo il loro interesse a ricorrere.

### 3. Note conclusive

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, preso atto della sostanziale identità della disciplina applicabile alle domande tempestive ed a quelle tardive, nonché del fatto che l'unico limite temporale preclusivo alla proposizione dei rimedi impugnatori previsti dall'art. 98 L.F. è costituito dal decorso del termine di cui all'art. 99 co. 1 e, analogicamente, dall'art. 327 c.p.c.<sup>20</sup>, non vi è alcuna ragione per ritenere

---

*interesse*, in *Jus*, 1955, pp. 316 ss.; E. ALLORIO, *Bisogno di tutela giurisdizionale?*, in *L'ordinamento giuridico*, pp. 227 ss.; C. MANDRIOLI, *Uso ed abuso del concetto di interesse ad agire*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1956, pp. 342 ss.; B. SASSANI, *Note sul concetto di interesse ad agire*, Editore Maggioni, Rimini, 1983.

<sup>19</sup> Cass. civ., sent. del 27 dicembre 2021 n. 41511, in *www.dejure.it*.

<sup>20</sup> Tale orientamento trova conferma, inizialmente, nella sentenza n. 102 del 1986 della Corte Costituzionale e, successivamente, in numerose altre pronunce della Corte di Cassazione: del 5 aprile 2017 n. 8869 in *Giustizia Civile Massimario 2017* e del 4 ottobre 2018 n.11366 in *Giustizia Civile Massimario 2018*. Queste affermano, in ordine al decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 99, che lo stesso non sia materialmente applicabile al creditore tardivo, perché "questi, giustappunto in quanto tardivo, non è destinatario dell'avviso previsto da tale norma; poiché in relazione alla sopra riferita ratio delle previsioni richiamate è inconcepibile concludere nel senso del non assoggettamento a termine di sorta dell'impugnazione del creditore tardivo, vi è che il sistema patisce, in

che, nel caso di specie, il creditore tardivo sia privo della legittimazione ad impugnare il credito tempestivamente ammesso in favore di terzi.

D'altra parte, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione<sup>21</sup> nella sentenza in commento, l'impugnazione di un credito ammesso al passivo rappresenta lo strumento a garanzia della maggior soddisfazione del credito vantato dal creditore concorrente, sì che la legittimazione a far valere tale rimedio va negata, in via pregiudiziale di rito, al solo creditore che non abbia presentato domanda di insinuazione o al creditore, tempestivo o tardivo che sia, che pur avendola presentata, l'abbia vista respingere e non abbia proposto opposizione, il quale, essendo stato definitivamente escluso dallo stato passivo, non può più affermare di essere titolare di un credito concorsuale.

In tal modo, viene ribadito come "l'unico effetto pregiudizievole, derivante dalla proposizione tardiva della domanda di insinuazione, deve ritenersi contemplato nell'art. 112 L.F., a norma del quale i creditori tardivi concorrono alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione"<sup>22</sup>.

Le conclusioni cui è giunta la Corte sono state ribadite in occasione di una più recente pronuncia in cui si afferma che "l'interesse all'impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione della domanda e permane sino a quando l'impugnante non veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l'ipotesi che il credito in contestazione non venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia esaminata"<sup>23</sup>.

---

questa specifica prospettiva, una lacuna suscettibile di essere colmata solo mediante ricorso all'analogia; la norma analogicamente applicabile, a chiusura del sistema delineato è l'art. 327 c.p.c., che in materia processuale identifica il generale principio secondo cui, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento assunto in funzione decisionale (anche tipo del quale è la sentenza), non possono più essere proposte le impugnazioni ordinarie; in questo senso va affermato il seguente principio: l'impugnazione del credito ammesso in favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla chiusura dello stato passivo, unica eccezione essendo rappresentata dalla non conoscenza del processo fallimentare, della cui prova è onerato il creditore".

<sup>21</sup> Cass. civ., sent. del 27 dicembre 2021 n. 41511, paragrafo 2.9.1, in *www.dejure.it*.

<sup>22</sup> Cass. civ., sent. del 27 dicembre 2021 n. 41511, paragrafo 2.11.1, in *www.dejure.it*.

<sup>23</sup> Cass. civ., sent. del 27 dicembre 2021 n. 41512, paragrafo 2.12, in *www.dejure.it*.